LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 27-01-2003 REGIONE MOLISE

"INTERVENTI A SOSTEGNO DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISMO 34;

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

N. 2 del 1 febbraio 2003

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulgala seguente legge

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a favorire la realizzazione di opere di iniziativa pubblica e/o privata per il potenziamento dell'offerta nell'ambito del settore "Turismo".

ARTICOLO 2

(Attività finanziabili)

- 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le attività svolte per la gestione di motels, villaggi-albergo, residenze turistico- alberghiere, **campeggi**, villaggi turistici, di rurale, alloggi agroturistici, ostelli per la gioventù, baite e rifugi alpini, stabilimenti balneari, impianti termali, centri di turismo nautico e di servizi a supporto dell'attività turistica e del tempo libero, centri di turismo equestre.

 2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge gli Enti pubblici e privati, le Associazioni in
- qualsiasi forma costituite, gli imprenditori in genere e chiunque eserciti le attività di interesse turistico di cui al primo comma.

ARTICOLO 3

(Interventi agevolabili)

- 1. Sono agevolabili i seguenti interventi:
- a) realizzazione di nuove strutture;
- b) ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento delle strutture esistenti;
- c) riconversione di strutture edilizie esistenti per la realizzazione
- di nuove ricettività:
- d) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti ed ttrezzature per il turismo ed il tempo libero:
- e) acquisto di arredi ed attrezzature durevoli;
- f) installazione di sistemi di innovazioni tecnologiche per il miglioramento della qualità dei servizi;
- g) interventi di turismo rurale.

ARTICOLO 4

(Contributi in conto interessi)

- 1. La Regione mette a disposizione della Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise (FINMOLISE) il fondo necessario per l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nei limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione. La FINMOLISE stipula convenzioni con gli istituti bancari regionali che aderiranno all'offerta di condizioni la cui congruità sarà esclusiva valutazione della stessa.
- 2. Un'apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, disciplina i rapporti tra la Regione Molise e la FINMOLISE. La durata massima del mutuo è stabilita in anni sette.

ARTICOLO 5

(Locazione finanziaria agevolata)

1. I soggetti che non si avvalgono dei benefici di cui al precedente art. 4 possono accedere alla locazione finanziaria agevolata tramite la Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise (FINMOLISE) e/o con società di leasing.

2. Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo in conto interessi pari al 60% del tasso di interesse concordato con la FINMOLISE, sull'importo pari all'investimento ammissibile e per la durata della locazione finanziaria.

ARTICOLO 6

(Dotazione finanziaria)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con fondi del bilancio regionale, nonché con fondi derivanti da leggi dello Stato e dalle disponibilità finanziarie di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 424 purché compatibili con la presente legge regionale.

ARTICOLO 7

(Procedure e modalità per accedere alle agevolazioni)

- 1. Appositi bandi, da emanarsi con provvedimenti della Giunta regionale, stabiliscono i requisiti richiesti, le modalità, la documentazione necessaria, i termini di presentazione delle domande nonché gli obblighi dei beneficiari.
- 2. Sulla base delle risorse disponibili, la Giunta regionale determina l'importo massimo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni di cui alla presente legge che verrà indicato nei bandi.

ARTICOLO 8

(Divieto di cumulo)

1. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti erogati dalla Regione, da altri Enti pubblici, dallo Stato o dalla Unione Europea per le medesime iniziative.

ARTICOLO 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge regionale n. 4 del 7 maggio 2002.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 gennaio 2003